

REGOLE DI NUMERAZIONE E DI CITAZIONE

In vigore dal 1° aprile 2026





Preambolo

Il direttore del Tribunale dello sport svizzero emana le presenti Regole di numerazione e di citazione in applicazione degli art. 5 cpv. 1 lett. d e 16 cpv. 5 del Regolamento arbitrale del Tribunale dello sport svizzero.

I. Disposizioni preliminari

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Le presenti Regole si applicano alla tenuta del ruolo delle cause del Tribunale dello sport svizzero di Swiss Olympic.

² Esse si applicano per analogia anche nel ruolo delle cause della Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic.

Art. 2 Scopo

¹ Lo scopo delle Regole di numerazione e di citazione è definire in modo uniforme la formazione del numero di procedura delle nuove cause del Tribunale dello sport svizzero.

² Esse garantiscono l'identificazione delle cause e facilitano l'utilizzo della banca dati pubblicamente accessibile della giurisprudenza del Tribunale dello sport svizzero.

II. Tribunale dello sport svizzero

Art. 3 Concetto

¹ La numerazione delle nuove cause è definita sulla base dei seguenti elementi:

- a) acronimo del Tribunale dello sport svizzero nella lingua della procedura;
- b) anno di arrivo di ciascuna causa;
- c) lettera indicante il tipo di procedura; e
- d) numero progressivo.

² Il numero di procedura è seguito dal nome delle parti.

³ In linea di principio, il numero di procedura e il nome delle parti sono immutabili, salvo complemento ai sensi dell'art. 16 cpv 4 del Regolamento arbitrale.

Art. 4 Attuazione del concetto

¹ La lingua della procedura scelta dal direttore o dalla direttrice determina l'acronimo del Tribunale dello sport svizzero utilizzato:

- a) tedesco: SSG;



- b) francese: TSS;
- c) italiano: TDS; oppure
- d) inglese: SST.

² La data di ricezione della domanda o dell'appello da parte della Segreteria determina l'anno di arrivo di ciascuna causa.

³ La lettera indicante il tipo di procedura è determinata in base alla materia:

- a) doping: DO; oppure
- b) etica: E.

⁴ Il numero progressivo di ciascuna causa è attribuito secondo la data di ricezione della domanda o dell'appello da parte della Segreteria.

Art. 5 Regola di citazione

¹ I lodi e le decisioni del Tribunale dello sport svizzero sono citati mediante il loro numero di procedura seguito dalla data del lodo o della decisione.

² In linea di principio, le regole procedurali applicabili alla causa determinano la terminologia utilizzata nella citazione.

Art. 6 Esempi

Lingua della procedura	Anno di arrivo	Tipo di procedura	Numero progressivo	Nomi delle parti	Regola di citazione
tedesco	2024 (Regolamento di procedura)	DO	17	SSI v. A.____	SSG 2024/DO/7 - Entscheid vom 23. Dezember 2024
francese	2025 (Regolamento arbitrale)	E (appello contro una decisione di Swiss Sport Integrity)	52	A.____ v. SSI	TSS 2025/E/52 - Sentence du 29 octobre 2025
italiano	2025 (Regolamento di procedura)	E (promozione dell'accusa da Swiss Sport Integrity)	40	SSI v. A.____	TDS 2025/E/40 - Decisione del 2 giugno 2025

III. Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic

Art. 7 Concetto

¹ La numerazione delle cause è definita sulla base dei seguenti elementi:

- a) acronimo della sezione competente della Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic;



- b) anno di apertura della causa;
- c) lettera indicante il tipo di procedura; e
- d) numero progressivo interno.

Art. 8 Attuazione del concetto

¹ La sezione competente determina l'acronimo della Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic utilizzato:

- a) germanofona: DK;
- b) francofona: CD; oppure
- c) italoфона: CA.

² L'anno di registrazione della procedura da parte della Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic determina l'anno di aperture di ciascuna causa.

³ La lettera indicante il tipo di procedura è determinata in base alla materia:

- a) doping: DO; oppure
- b) etica: E.

⁴ Il numero progressivo di ciascuna causa è attribuito secondo la data di apertura della procedura per l'anno corrispondente.

Art. 9 Regola di citazione

Le decisioni della Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic sono citate mediante il loro numero di procedura seguito dalla data della decisione o dell'udienza.

Art. 10 Esempi

Sezione	Anno di apertura	Tipo di procedura	Regola di citazione
germanofona	2016	DO	DK 2016/DO/9 Entscheid vom 22. März 2017
francofona	2023	E	CD 2023/E/5 Décision du 6 décembre 2023
italofona	2017	DO	CA 2017/DO/1 Decisione del 10 marzo 2017



IV. Disposizioni finali

Art. 11 Testo facente fede

Le presenti Regole sono pubblicate nelle tre lingue ufficiali del Tribunale dello sport svizzero. Tutte e tre le versioni fanno fede.

Art. 12 Entrata in vigore

Le presenti Regole entrano in vigore il 1° aprile 2026.

Berna, 1° aprile 2026

Il direttore

Yann HAFNER

